



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provincia di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Ord.. N. 59 del 27 luglio 2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente (Art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) – Revoca Ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 30 giugno 2022 e ricorso temporaneo ad una nuova speciale forma di gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani mediante c.d. Gara Ponte su tutto il territorio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Premesso che:

- Al fine di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani è stato istituito il consorzio Co.In.R.E.S. tra i comuni dell'ambito territoriale Palermo 4.
- Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 9/2010 a far data dal 5 novembre 2011 il Co.In.R.E.S. è stato posto in liquidazione.
- A far data dal 30/09/2013 e fino al 31 maggio 2018 il servizio del ciclo dei rifiuti del Co.In.R.E.S. è stato affidato ad un Commissario Straordinario nominato con apposita Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 27/09/2013, poi reiterata con analoghi e successivi atti e Ordinanze tutte contingibili ed urgenti adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ultime delle quali risultano essere state, alla data odierna, la n. 1/Rif del 15 gennaio 2018, la n. 2/Rif del 28 febbraio 2018, la n. 3/Rif del 8 marzo 2018, la n. 4/Rif del 7 giugno 2018 e la n. 7/Rif. del 3 dicembre 2018.
- L'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018, all'art. 4, nel prevedere le misure urgenti per incrementare la raccolta differenziata, obbligava i comuni che avessero conseguito percentuali di R.D. inferiori alle percentuali minime fissate dalla normativa vigente in materia – 65 % - **“a valutare e ad attivare ogni utile azione anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e degli art. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando i centri comunali di raccolta”.**
- L'Ordinanza n. 3/Rif del 8 marzo 2018 specificava inoltre, all'art. 2 che, entro il mese di maggio 2018, si sarebbe dovuto raggiungere l'obiettivo minimo del 35 % di raccolta differenziata, in modo da contenere i conferimenti in discarica e mitigare l'emergenza a suo tempo dichiarata sul territorio regionale con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018 pubblicata sulla GU n. 56 dell'8 marzo 2018.
- Il comma 6 dell'art. 3 della predetta Ordinanza preannunciava la nomina di specifici Commissari ad Acta ai sensi dell'art. 6 della L. 7/2011 per i comuni inadempienti.

- L'Ordinanza n. 4/Rif. del 7 giugno 2018 **con validità sino al 30 novembre 2018**, tra le altre cose all'art. 3 comma 1, ribadiva **l'obbligo per i comuni di attivare entro il 30 giugno 2018, ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli art. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri comunali di raccolta.**
- In ragione del fatto che il modello di gestione previsto dalla normativa regionale vigente non era ancora completamente definito poiché gli Enti o i Soggetti deputati non avevano ancora attuato le procedure per consentire il definitivo avvio operativo della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.), il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, al fine di garantire la continuità del servizio, a far data dal 5/11/2011, è stato svolto nel Comune di Misilmeri (PA) mediante l'attività sinergica posta in essere tra il Comune di Misilmeri (PA), che mette a disposizione le risorse strumentali necessarie (nolo a freddo degli automezzi necessari alla raccolta e trasporto dei R.S.U., logistica, attrezzature, materiali di consumo, etc.) e il Commissario Straordinario, che metteva a disposizione il personale operativo dipendente Co.In.R.E.S. ATO PA4 assegnato per centro di costo al Comune e che, prima dell'esecutività dell'Ordinanza Sindacale ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 n. 44 del 11 giugno 2018, risultava composto da n. 22 unità: n. 16 operatori ecologici Liv. 2a, n. 3 autisti Liv. 3a, n. 3 autisti Liv. 4a per un totale di n. 22 unità.
- Nell'ottica di attuare le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 5/RIF del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana e successive, nonché della disposizione attuativa n. 26 del 11 luglio 2016 e nelle more dell'entrata a regime del sistema integrato dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 11/11/2016 - *Revoca Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 27 settembre 2016. Modifica ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 21 giugno 2016. Istituzione della raccolta Porta a Porta nella frazione di Portella di Mare e nella Zona A del Centro urbano di Misilmeri (PA). Approvazione delle zone del Porta a Porta e dell'ubicazione dei contenitori.* - è stato posto in essere, il seguente modello di servizio di raccolta differenziata in urgenza già a far data dal 8 maggio 2017:
 - Raccolta Porta a Porta della frazione merceologica Secco (Carta e Cartone, Plastica e Vetro) e Umido e del rifiuto residuale Indifferenziato nella frazione di Portella di Mare.
 - Raccolta Stradale della frazione merceologica Secco (Carta e Cartone, Plastica e Vetro) e del rifiuto residuale Indifferenziato nelle altre zone.
- Anche se le percentuali di raccolta differenziata raggiunte con il predetto modello di raccolta, soprattutto nella frazione di Portella di Mare, sono risultate molto elevate, la percentuale ridistribuita su tutto il territorio Comunale non risultava sufficiente ad ottemperare agli obblighi fissati dalla citata Ordinanza n. 2/Rif. del 28/02/2018.
- Per quanto sopra, in esecuzione dell'Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 44 del 11 giugno 2018, si è reso pertanto necessario ed urgente estendere il servizio di raccolta differenziata Porta a Porta in tutto il territorio comunale comprese le zone esterne.
- Allo scopo sono state preventivamente individuate le ulteriori zone esterne al centro abitato e le contrade, ove è stato attivato il servizio.

Visto:

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27 marzo 2018 - *Avvio della raccolta differenziata in urgenza nel centro urbano e nelle periferie. Attuazione dell'ordinanza n. 2/rif del 28 febbraio 2018. Atto di indirizzo.* - che, recependo quanto sopra riportato, ha deliberato tra le altre cose di:
 - 1) *Estendere a partire dal 1 giugno 2018 il servizio della raccolta differenziata Porta a Porta, già attivata nella frazione di Portella di Mare alle altre contrade indicate nell'allegato elenco e nell'allegata planimetria.*
 - 2) *Incaricare il Responsabile dell'Area 5 per l'assunzione degli impegni di spesa e la predisposizione degli atti consequenziali, ivi compresi gli acquisti di attrezzature, il nolo degli automezzi necessari e quant'altro necessario per l'avvio del servizio.*

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2018 avente ad oggetto – *IUC – Imposta Unica Comunale – Approvazione piano economico finanziario e determinazione tariffe componenti TARI – Tassa sui rifiuti per l'anno 2018.* – che ha recepito, tra l'altro quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 27 marzo 2018 di cui al punto precedente.
- La nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 14 maggio 2018 avente ad oggetto – *Regolare affidamento del servizio di raccolta RSU della SRR Palermo Ovest – Ritardi attuazione Piani di Intervento ARO e Piani d'Ambito.* – *Diffida ex Ordinanza n. 2/Rif. del 28 febbraio 2018.*
- La Delibera di Giunta n. 44 del 29 maggio 2018 avente ad oggetto – *Approvazione progetto tecnico guida per l'affidamento del servizio di raccolta trasporto e spazzamento nel Comune di Misilmeri (PA), mediante gara unica.* – *S.R.R. Palermo Provincia Ovest.* – che, tra l'altro, approvava il progetto tecnico guida ai fini dell'inclusione nella gara unica ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. e revocava la Delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri di Giunta Municipale n. 23 del 23/04/2014 con la quale si approvava il Piano di Intervento ex art. 5, comma 2 – ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., trasmessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 19034 del 30 maggio 2018.
- L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 44 del 11 giugno 2018 (Art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) – *Norme in Materia Ambientale.* – *Avvio raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale che si intende integralmente riportata e ritrascritta nel presente provvedimento.*

Dato atto che:

- In attuazione dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 44 del 11 giugno 2018 è stato dato avvio alla raccolta differenziata Porta a Porta in tutto il territorio comunale con il raggiungimento di obiettivi percentuali di raccolta differenziata che nell'anno 2019 si sono attestati al 79,15 %, ben oltre gli obiettivi del 65 % fissati dalla normativa vigente in materia.
- La speciale forma di gestione di cui all'Ordinanza P.R.S. n. 7/Rif. del 03/12/2018 è scaduta il 31/03/2019 senza che siano stati assunti da parte degli organismi sovracomunali competenti, provvedimenti utili a scongiurare la sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del territorio del comune di Misilmeri (PA).
- In data 27 marzo 2019, con nota prot. n. 13527 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, preannunciando che il Presidente della Regione Siciliana non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 per assicurare “la speciale forma di gestione”, dava indicazione agli Enti Locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
- Nel suddetto documento veniva indicato che i Sindaci Metropolitani ed i Commissari Straordinari delle ex Province avrebbero potuto emettere Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni della L.R. 9/2010 art. 15 e 19 nell'intero territorio provinciale o in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte entro e non oltre il termine necessario al superamento delle criticità, per assicurare una speciale forma di gestione volta al superamento di tali criticità; e che “*i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, l.r. n. 9/2010.*”.
- Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo non ha emesso il provvedimento di che trattasi, dichiarando peraltro pubblicamente l'intendimento di non emetterlo.
- La mancata emissione di un'Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, sia da parte del Presidente della Regione Siciliana che da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo per assicurare una speciale forma di gestione, avrebbe comportato alla mezzanotte del 31.03.2019, il verificarsi dell'interruzione dei servizi erogati nel territorio del Comune di Misilmeri, in quanto non sarebbe stato neanche possibile dare seguito alle Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 a suo tempo in vigore, con

- la conseguente potenziale insorgenza di emergenze igienico – sanitarie, con nocumento per la salute pubblica e l’ambiente.
- Con nota prot. n. 12723 del 22/04/2020 indirizzata all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, al Commissario Straordinario della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.” e al Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, si era reiterata la richiesta di emissione di un provvedimento straordinario specifico finalizzato al proseguimento della speciale forma di gestione adottata sino ad oggi, nelle more dell’attivazione e completamento dell’iter procedurale finalizzato all’affidamento unitario del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. da parte della S.R.R. territorialmente competente, con particolare riferimento all’Ordinanza contingibile ed urgente n. 118 del 03/12/2019 ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - Con la nota argomentata al punto precedente si chiedevano inoltre al Commissario Straordinario della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.”, notizie in merito alle tempistiche previsionali necessarie al completamento dell’iter della gara unica citata, anche al fine di potere valutare l’opportunità di programmare una procedura di gara ponte di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U.
 - In riscontro alla nota argomentata ai due punti precedenti, con nota assunta al protocollo di questo Ente n. 12876 del 23/04/2020 il Commissario Straordinario della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.”, tra le altre cose comunica che “...(Omissis) I tempi per l’assegnazione dei servizi sono nell’ordine degli otto/dieci mesi circa. La volontà è quella di consegnare i lavori alla ditta appaltante nei primi mesi del 2021...(Omissis)”, quindi non prima del mese di gennaio 2021.
 - Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23 giugno 2021 avente ad oggetto - *Procedura di gara relativa all’individuazione del gestore del servizio integrato in attuazione dell’art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. mediante presa d’atto dello stralcio di progetto relativo al Comune di Misilmeri, approvato in linea tecnica dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a., nell’ambito del Progetto per l’affidamento del servizio di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate nonché di altri servizi di igiene urbana ai sensi dell’art. 15 della L. R. 9/2010 e ss.mm.ii. nei territori comunali di Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, Santa Cristina Gela e Vicari*”.- è stato approvato il quadro economico pluriennale relativo alla gara ex art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.
 - Sulla base di quanto stabilito nella Delibera n. 45 del 30 giugno 2021 del Commissario Straordinario della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.” che, tra le altre cose, dispone di procedere alla proroga dei rapporti di lavoro di cui alla Delibera n. 33 del 29/12/2020, inerente le n. 23 unità operative dipendenti della stessa S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a., per ulteriori 12 (dodici) mesi e quindi fino alla data del 30 giugno 2022. - *Al fine di concorrere, assolvendo al suo ruolo di ente di regolamentazione della gestione del servizio di raccolta dei rsu nel territorio di propria competenza, anche al fine dell’incremento della RD così come imposto dalla vigente normativa, di procedere all’attivazione di una speciale forma di gestione ai fini di assicurare la continuità dei servizi erogati ed il mantenimento dell’attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale di Misilmeri, in modo da consentire il completamento della predisposizione degli atti della gara ponte, necessaria a garantire la continuità del servizio nelle more che la SRR, ponga in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per completare la gara ex art.15 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.* - il Comune di Misilmeri, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2022, approva in linea amministrativa il progetto relativo alla c.d. Gara Ponte per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e residuali, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi, da espletare nel territorio del Comune di Misilmeri (PA) della durata di anni 1 (uno) con opzione di proroga per ulteriori 6 (sei).
 - Al fine di consentire alla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a. di porre in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per completare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., garantendo al contempo la salvaguardia dell’igiene pubblica e la continuità del servizio di

- porta a porta, il Comune di Misilmeri (PA), Con Determinazione a contrarre n. 205 del 8 marzo 2022, ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante c.d. Gara Ponte della durata di anni 1 (uno) con opzione di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi, per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e residuali, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi, nel territorio del Comune di Misilmeri (PA) - C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004.
- Con Bando di gara trasmesso alla GUUE il 17/03/2022 si è dato avvio alla procedura aperta della - c.d. gara ponte - fissando la scadenza per la ricezione delle offerte, per il giorno 28/04/2022 alle ore 10:00.
 - Con Determinazione n. 566 del 11/07/2022 è stato determinato di prendere atto della proposta di aggiudicazione del servizio di cui alla c.d. Gara Ponte - C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004 precedentemente argomentata.

Visto:

- Il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alla gara c.d. Ponte - C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004 da cui si evince che la formale esecuzione del servizio decorre dal 25.07.2027.
- L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 30 giugno 2022 - decorrenza 1 luglio 2022 sino al 31 agosto 2022 - che ordina, tra le altre cose, il mantenimento dell'organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale secondo il modello gestionale in essere prima dell'avvio del servizio di cui alla gara c.d. Ponte sopra citata.

Dato atto:

- Dell'attuale forma di gestione che, per quanto sopra specificato, risulta mutata rispetto a quella prevista dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 30 giugno 2022.
- Che la S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a. allo stato attuale ha avviato le procedure di apertura delle buste amministrative relative ai partecipanti alla gara ex art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.
- Il Capitolato Speciale di Appalto inerente la gara c.d. Ponte - C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004, all'art. 17 - Durata dell'appalto - Clausola di risoluzione anticipata prevede, tra le altre cose, che *(Omissis).....Qualora, prima della scadenza del periodo contrattuale, venisse affidato il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii, da parte dell'Ente sovraordinato - S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a., con conseguente rientro nella gestione integrata ordinaria del servizio, il Comune di Misilmeri (PA) potrà, con il preavviso minimo di 30 giorni, dichiarare unilateralmente la risoluzione contrattuale anticipata.....(Omissis).*
- Altresì che il Comune di Misilmeri, relativamente alla gara c.d. Gara Ponte C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004, non può definirsi Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ma deve intendersi quale soggetto che esercita il servizio ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per cui l'affidamento è effettuato in deroga a quanto previsto agli articoli 202 e 203 del predetto Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.

Ritenuto:

- In primo luogo, in ragione del preminente interesse pubblico correlato, dovere assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurando emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, soprattutto a seguito dell'imminente stagione estiva, procedendo in via straordinaria e con urgenza anche con interventi finalizzati ad assicurare le condizioni di igiene ottimali tra la popolazione.
- Che per il periodo necessario alla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a. all'individuazione del nuovo gestore ex art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii, risulta indispensabile garantire la continuità del servizio uniformando il presente atto all'attuale nuova forma di gestione del servizio - gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004 - e ai relativi obiettivi di raccolta differenziata, senza pregiudicare in alcuna maniera gli sforzi e le attività poste in essere sia dall'Amministrazione sia dalla Cittadinanza.

- Che per quanto evidenziato al punto precedente sia necessario revocare l'Ordinanza contingibile ed urgente (art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) n. 53 del 30 giugno 2022.
- Che non si ravvisano, nell'immediato, altri strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative, per assicurare nel territorio comunale sia la continuità del servizio di igiene urbana sia il mantenimento della raccolta differenziata, oltre all'adozione del presente provvedimento *extra ordinem*, nelle more che la S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a. individui il nuovo gestore ex art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii e proceda all'avvio del relativo servizio.
- Ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di obblighi di legge e motivi di tutela igienico sanitaria ed ambientale, tali da attivare l'attuale nuova forma di gestione ed organizzazione del servizio di raccolta differenziata Porta a Porta in tutto il territorio comunale, almeno fino al 25 gennaio 2023, fermo restando quanto previsto all'art. 17 - *Durata dell'appalto - Clausola di risoluzione anticipata* del Capitolato speciale d'Appalto relativo alla gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004.

Atteso:

- L'attuale scenario di incertezza legato alle problematiche precedentemente descritte.
- L'urgenza di provvedere.
- L'attuale stagione estiva.

Ritenuto altresì:

- Che la situazione generatasi sia riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con un'ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more che la S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a. individui il nuovo gestore ex art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii e proceda all'avvio del relativo servizio.
- Che il personale operativo contrattualizzato Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, assegnato temporaneamente al gestore del servizio di cui alla gara c.d. Ponte, ai sensi e per gli effetti del comma n. 7 dell'art. 23 bis del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii. di cui alla gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004, dovrà operare secondo le disposizioni previste negli specifici atti di gara e che il personale tecnico amministrativo contrattualizzato Co.In.R.E.S. ATO PA 4 in liquidazione, a supporto del Comune di Misilmeri (PA), dovrà operare secondo l'organizzazione programmata dal Comune stesso per il raggiungimento degli obiettivi, con le stesse modalità sino ad oggi adottate.
- Necessario che il Legale rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione nonché il datore di lavoro del gestore del servizio di cui alla gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004 provvedano, ognuno per le proprie competenze, ad espletare le attività tese a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente in materia (Medico competente, visite periodiche, sorveglianza sanitaria, nomina R.S.P.P., etc.), di tutto il personale individuato.

Visto:

- L'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce ".....in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale....."
- L'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica sicurezza "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,il Sindaco può emettere.....ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente".
- Il 3° comma del medesimo articolo 191 che stabilisce "le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali".
- Il 4° comma del medesimo articolo 191 che stabilisce "Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di

gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini".

Svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso in specie, così come sopra esplicitato, il ricorso all'Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si rende evidente, legittimo ed inevitabile.

Tenuto conto che l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivati provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ritenuto con la presente ordinanza, non potendo altrimenti provvedere, di derogare alle seguenti norme:

- All'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. e agli artt. 202 e 203 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto il Comune di Misilmeri, relativamente alla gara c.d. Gara Ponte C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004, non può definirsi Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ma deve intendersi quale soggetto che esercita il servizio ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ritenuto di esprimere parere tecnico favorevole all'attività che verrà posta in essere, in quanto questa consentirà la diminuzione del rifiuto residuale da smaltire oltre a rendere più efficace il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto attualmente differenziato, senza peraltro arrecare alcuna conseguenza negativa di tipo ambientale prevedibile, soprattutto in considerazione all'attuale stagione estiva.

Ritenuto, per quanto sopra, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art. 191, per garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. nonché per mantenere gli obiettivi percentuali raggiunti ed ormai consolidati.

Visto:

- L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 30/06/2022.
- L'art. 191 commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- L'art. 192, comma 1 e l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare, l'art. 50 e ss.mm.ii.
- L'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana.
- Il Vigente Statuto Comunale.

PROPONE

- Per quanto sopra argomentato di revocare l'Ordinanza contingibile ed urgente (art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) n. 53 del 30 giugno 2022 in quanto l'attuale nuova forma di gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. risulta mutata rispetto a quella prevista dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 30 giugno 2022.
- Di garantire la continuità del servizio di raccolta differenziata porta a porta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. sull'intero territorio comunale mediante l'attuazione della nuova forma di gestione del servizio - gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004 - **a far data dal 25 luglio 2022 e per mesi 6 (sei) fino al 25 gennaio 2023**, al fine di consentire alla S.R.R. Palermo Provincia Ovest di concludere le procedure finalizzate all'individuazione del nuovo gestore ex art. 15 della L.R. 9/2010.
Quanto sopra, fermo restando quanto previsto *all'art. 17 - Durata dell'appalto - Clausola di risoluzione anticipata* del Capitolato speciale d'Appalto relativo alla gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004.
- Che il personale operativo contrattualizzato Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, assegnato temporaneamente al gestore del servizio di cui alla gara c.d. Ponte, ai sensi e per gli effetti del comma n. 7 dell'art. 23 bis del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii. di cui alla gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A - C.U.P. J29I22000060004, dovrà operare secondo le disposizioni previste negli specifici atti di gara e che il personale tecnico amministrativo contrattualizzato Co.In.R.E.S. ATO PA 4 in liquidazione a supporto del Comune di Misilmeri

- (PA) dovrà operare secondo l'organizzazione programmata dal Comune stesso per il raggiungimento degli obiettivi, con le stesse modalità sino ad oggi adottate.
- Di stabilire che ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza occorre derogare alle seguenti norme:
 - o All'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. e agli artt. 202 e 203 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto il Comune di Misilmeri, relativamente alla gara c.d. Gara Ponte C.I.G. 9129186A9A – C.U.P. J29I22000060004, non può definirsi Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ma deve intendersi quale soggetto che esercita il servizio ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - Che il Legale rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione nonché il datore di lavoro del gestore del servizio di cui alla gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A – C.U.P. J29I22000060004 provvedano, ognuno per le proprie competenze, ad espletare le attività tese a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente in materia (Medico competente, visite periodiche, sorveglianza sanitaria, nomina R.S.P.P., etc.), di tutto il personale individuato.
 - Di esprimere parere tecnico favorevole all'attività che verrà posta in essere, in quanto questa consentirà la diminuzione del rifiuto residuale da smaltire oltre a rendere più efficace il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto attualmente differenziato, senza peraltro arrecare alcuna conseguenza negativa di tipo ambientale prevedibile, soprattutto in considerazione all'attuale stagione estiva.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)

Per tutto quanto sopra espresso e vista la superiore proposta,

IL SINDACO

Per il combinato disposto di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per le ragioni meglio precisate in premessa e sin qui richiamate, sussistendo e accolti tutti i presupposti di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

ORDINA

- Di revocare l'Ordinanza contingibile ed urgente (art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) n. 53 del 30 giugno 2022 in quanto l'attuale nuova forma di gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. risulta mutata rispetto a quella prevista dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 30 giugno 2022.
- Di garantire la continuità del servizio di raccolta differenziata porta a porta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. sull'intero territorio comunale mediante l'attuazione della nuova forma di gestione del servizio – gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A – C.U.P. J29I22000060004 - **a far data dal 25 luglio 2022 e per mesi 6 (sei) fino al 25 gennaio 2023**, al fine di consentire alla S.R.R. Palermo Provincia Ovest di concludere le procedure finalizzate all'individuazione del nuovo gestore ex art. 15 della L.R. 9/2010.
Quanto sopra, fermo restando quanto previsto *all'art. 17 – Durata dell'appalto – Clausola di risoluzione anticipata* del Capitolato speciale d'Appalto relativo alla gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A – C.U.P. J29I22000060004.
- Che il personale operativo contrattualizzato Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, assegnato temporaneamente al gestore del servizio di cui alla gara c.d. Ponte, ai sensi e per gli effetti del comma n. 7 dell'art. 23 bis del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii. di cui alla gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A – C.U.P. J29I22000060004, dovrà operare secondo le disposizioni previste negli specifici atti di gara e che il personale tecnico amministrativo contrattualizzato Co.In.R.E.S. ATO PA 4 in liquidazione a supporto del Comune di Misilmeri (PA), dovrà operare secondo l'organizzazione programmata dal Comune stesso per il raggiungimento degli obiettivi, con le stesse modalità sino ad oggi adottate.

- Che ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza occorre derogare alle seguenti norme:
 - o All'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. e agli artt. 202 e 203 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto il Comune di Misilmeri, relativamente alla gara c.d. Gara Ponte C.I.G. 9129186A9A – C.U.P. J29I22000060004, non può definirsi Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ma deve intendersi quale soggetto che esercita il servizio ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Che il Legale rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione nonché il datore di lavoro del gestore del servizio di cui alla gara c.d. Ponte C.I.G. 9129186A9A – C.U.P. J29I22000060004 provvedano, ognuno per le proprie competenze, ad espletare le attività tese a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente in materia (Medico competente, visite periodiche, sorveglianza sanitaria, nomina R.S.P.P., etc.), di tutto il personale individuato.
- Di prendere atto del parere tecnico favorevole all'attività che verrà posta in essere, in quanto questa consentirà la diminuzione del rifiuto residuale da smaltire oltre a rendere più efficace il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto attualmente differenziato, senza peraltro arrecare alcuna conseguenza negativa di tipo ambientale prevedibile, soprattutto in considerazione all'attuale stagione estiva.
- Di onerare il Responsabile dell'Area 5 a porre in essere tutti gli atti gestionali di sua competenza inclusi gli atti di affidamento, di gestione e di impegno spesa necessari a dare esecuzione alla presente Ordinanza.
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area 2 per gli adempimenti consequenziali, in osservanza alle vigenti disposizioni.
- Di provvedere a diffondere il presente provvedimento mediante forme di massima pubblicità previste dalle norme vigenti, ivi compresa l'affissione all'Albo comunale e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Misilmeri (PA) e sulla sezione Amministrazione Trasparente.
- Provvedere a trasmettere la presente agli organi istituzionali infra a precisarsi.

AVVERTE

- Che a chiunque spetti è fatto obbligo di far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Che avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni al TAR Sicilia o, in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

DISPONE

- Che l'ufficio di segreteria provveda che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet Amministrazione Trasparente, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Responsabile del Settore Tecnico, Finanziario nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza.
- Che la presente ordinanza in copia dovrà essere inviata entro e non oltre gg. 3 (tre) da oggi: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Palermo, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque, All'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6, al Legale Rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in Liquidazione, al Presidente della S.R.R. "Palermo Provincia Ovest S.c.p.a.", all'affidatario del servizio della gara c.d. Ponte, alla Stazione Carabinieri di Misilmeri, all'ASP PALERMO n. 6 – Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'ARPA – Palermo, Al Sig. Prefetto di Palermo.
- È compito di tutte le forze dell'ordine farla rispettare.

IL SINDACO
(*Dott. Rosario Rizzolo*)